

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che autorizza la concessione da parte della Francia di aiuti per l'anno 1996 a favore dell'industria carboniera

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/458/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 9,

vista la decisione n. 95/465/CECA, del 19 luglio 1995, che formula parere favorevole sulla riduzione d'attività nell'industria carboniera francese⁽²⁾,

considerando quanto segue:

— un aiuto alla ricerca e allo sviluppo, per un importo di 15 Mio di FF;

— un aiuto alla copertura di oneri eccezionali, per un importo di 3 831 Mio di FF.

Le misure finanziarie previste dalla Francia a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, a norma dell'articolo 9, devono essere approvate dalla Commissione la quale delibera in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 di detta decisione. Nel suo esame, la Commissione valuta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della decisione, la conformità delle misure ai piani di riduzione dell'attività che sono stati oggetto di un parere favorevole da parte della Commissione.

I

Con comunicazione scritta del 12 febbraio 1996, la Francia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato gli interventi finanziari che essa prevede di accordare all'industria carboniera per l'anno 1996.

In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione stabilisce per l'anno 1996 le seguenti misure finanziarie:

— un aiuto alla riduzione d'attività, per un importo di 569 Mio di FF, per la copertura delle perdite di esercizio;

II

L'importo di 569 Mio di FF che la Francia prevede di accordare all'industria carboniera in forza dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ha l'obiettivo di compensare parzialmente le perdite di esercizio dell'impresa «Charbonnages de France». Questo aiuto si inserisce nel piano di riduzione dell'attività dell'impresa che prevede l'abbandono totale dell'attività per il 2005. Tenuto conto delle conseguenze sociali e regionali eccezionali derivanti dalla riduzione dell'attività dell'impresa, il governo francese, d'accordo con le parti sociali, ha deciso di seaglionare le chiusure fino all'anno 2005. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 della detta decisione, la Commissione ha verificato per l'esercizio 1996 che l'aiuto notificato per tonnellata non ecceda per ciascuna unità produttiva il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

(1) GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 46.